




**DISPOSIZIONI PER LE PERSONE
E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E DI SERVIZIO IN REGIONE LOMBARDIA
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2
(COVID-19)**

VALIDE A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2021



Indice

1. UTILIZZO DI PROTEZIONI, DISTANZIAMENTO E MISURE IGIENICO SANITARIE	4
2. SPOSTAMENTI IN ITALIA - CERTIFICAZIONI VERDI.....	6
3. REGOLE GENERALI PER ATTIVITÀ NON PRODUTTIVE.....	9
4. ATTIVITÀ D'IMPRESA CONSENTITE E NON.....	12
5. SELEZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TIROCINI E ORIENTAMENTO.....	18
6. PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI	19
NORME DI SICUREZZA GENERALI E PROTOCOLLI APPLICABILI	19
ACCESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI E GESTIONE DEI CASI.....	21
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE SUI LAVORATORI FRAGILI.....	22
7. SPOSTAMENTI DA E VERSO L'ESTERO	23
8. DURATA E TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA E RIAMMISSIONE AL LAVORO	29
9. INDICAZIONI PER IL PIANO VACCINALE.....	32
CATEGORIE DI PRIORITÀ DEL PIANO VACCINALE (ORDINE TEMPORALE).....	32
VACCINAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO.....	33
10. SANZIONI.....	34
SANZIONI PER I CITTADINI	34
SANZIONI PER LE IMPRESE	34
11. NOTE.....	37

PREMESSA

A seguito della **proroga al 31 Luglio 2021** dello **stato di emergenza** del paese, sono stati adottati i provvedimenti, elencati in nota a fine circolare, e oggi in vigore, che descrivono le misure per il contenimento della trasmissione del virus **Sars-Cov-2** (*pandemia CoViD-19*) in vigore in Lombardia e nel paese a partire dal **1 Maggio 2021**.

Ricordiamo che la **Lombardia è collocata in ZONA GIALLA almeno fino al 9 Maggio 2021**.

Oltre all'obbligo di applicazione delle **normative nazionali**, ricordiamo che i presidenti delle **Regioni** e delle **province autonome**, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a **250 casi ogni 100.000 abitanti** e/o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

I **Sindaci possono disporre** (*anche in concerto con i Prefetti e le Autorità regionali*) **la chiusura al pubblico, in qualunque orario, delle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Possono, inoltre, adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle misure adottate.



UTILIZZO DI PROTEZIONI, DISTANZIAMENTO E MISURE IGIENICO SANITARIE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

È fatto obbligo, su **tutto il territorio nazionale** e a **tutte le persone** di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei **luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi** (e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande).

Sono esclusi dai predetti obblighi i soggetti che stanno svolgendo **attività SPORTIVA** (ma sono obbligati coloro che effettuano solo **attività MOTORIA**), che devono mantenere comunque una distanza obbligatoria di 2 metri, i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Potranno essere utilizzate **anche** mascherine cosiddette **“di comunità”**, ovvero mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Anche il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali è sempre soggetto all'obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. **Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2.**

DISTANZIAMENTO E ASSEMBRAMENTO

È sempre fatto obbligo di **mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, ed è vietato qualunque assembramento**. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista.



ALTRE MISURE IGIENICO SANITARIE

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il **distanziamento fisico e la disinfezione costante e accurata delle mani**, che restano prioritarie. Tutta la popolazione, infatti, deve adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dalla norma (**allegato 19** al DPCM 2 Marzo 2021):

- 1) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) Evitare abbracci e strette di mano;
- 4) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- 5) Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 9) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) È fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



SPOSTAMENTI IN ITALIA – CERTIFICAZIONI VERDI

A partire dal 26 Aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle **zone bianca e gialla**.

Sul rimanente territorio nazionale è invece vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione: è pertanto consentito recarsi presso le seconde abitazioni (secondo case) anche se collocate in regioni diverse (**salvo provvedimenti regionali più restrittivi**).

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono tuttavia consentiti ai soggetti muniti da una delle seguenti CERTIFICAZIONI VERDI:

- **di AVVENUTA VACCINAZIONE:** è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato (ha una validità di sei mesi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato). Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione al momento della somministrazione del vaccino, possono richiedere la medesima alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
- **di AVVENUTA GUARIGIONE:** è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (ha validità di 6 mesi ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato). La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente al 26 aprile 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
- **di TEST NEGATIVO:** è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta attestanti l'effettuazione nelle ultime 48 ore di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. (hanno una validità di quarantotto ore dal rilascio).

Le **certificazioni verdi rilasciate** in conformità al diritto vigente negli **Stati membri dell'Unione europea** sono riconosciute come equivalenti e valide. Le certificazioni rilasciate in uno **Stato terzo** a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti e valide.

In tutto il territorio nazionale, **i soggetti con sintomatologia** da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e **i soggetti sottoposti alle misure della quarantena o della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 10 o 14 giorni, devono rimanere presso il proprio domicilio**, avvertendo il proprio medico curante, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, o fino alla fine del periodo di isolamento o quarantena.



ZONA GIALLA

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania.

Gli spostamenti all'interno della propria regione e verso le altre regioni e provincie autonome sono liberi dalle 5 alle 22.

Dal 1 maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla dalle ore 5 alle ore 22, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Dalle ore **22.00** alle ore **5.00 del giorno successivo** di tutti i giorni sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

ZONA ARANCIONE

Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

Gli altri spostamenti all'interno del proprio comune sono liberi dalle 5 alle 22.

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono tuttavia consentiti gli **spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti** e per una distanza non superiore ai 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

Dal 1 maggio al 15 giugno 2021, solo in ambito comunale, dalle ore 5 alle ore 22, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Dalle ore **22.00** alle ore **5.00 del giorno successivo** di tutti i giorni sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

ZONA ROSSA

Valle d'Aosta.

Gli spostamenti **all'interno della propria regione, tra comuni differenti e all'interno dello stesso comune sono vietati** sono ammessi **solo se motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (con autocertificazione). Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui questi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa vigente.

Dalle ore **22.00** alle ore **5.00 del giorno successivo** di tutti i giorni, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È in ogni caso sempre fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di **spostamento non libero** incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'**autodichiarazione** (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), **allegata in appendice alla presente circolare**, scaricabile al seguente link:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf



REGOLE GENERALI PER ATTIVITÀ NON PRODUTTIVE

ATTIVITÀ SPORTIVA E ATTIVITÀ MOTORIA

EVENTI SPORTIVI, SPORT DA CONTATTO A CARATTERE AMATORIALE, DILETTANTISTICO E RICONOSCIUTO

A decorrere dal 26 aprile 2021, in **zona gialla**, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività motoria e sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito da provvedimenti di legge.

In **zona rossa e arancione** è consentito svolgere **attività sportiva o attività motoria all'aperto (in zona rossa, solo nei pressi della propria abitazione)**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sporti-va e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Nelle stesse zone rosse e arancioni sono **sospese** tutte le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, **nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **sono sospese**. Lo svolgimento degli **sport di contatto** è sospeso; sono altresì **sospese l'attività sportiva dilettantistica** di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale da CONI e CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva (L'ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E (si veda il capitolo) è consentito previa sottoposizione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo).

Esclusivamente in **zona gialla**, a decorrere **dal 1° giugno 2021**, **gli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse**, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni descritte, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. Per tali eventi e competizioni all'aperto, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del **certificato verde** (vedasi).



CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 4 DIESEL

È ancora vigente in **Regione Lombardia** l'Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2 (fino al prorogarsi della situazione emergenziale).

FESTE NEI LUOGHI AL CHIUSO E ALL'APERTO - RICEVIMENTO DI PERSONE NELLE CASE PRIVATE CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN LUOGHI PUBBLICI

Sono vietate le **feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Dopo le ore 18,00 è **vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**.

Con riguardo alle **abitazioni private**, è sempre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Fino al 25 Aprile 2021, tuttavia, **e solo in zone arancioni, in ambito comunale**, è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

È fortemente **raccomandato l'uso** dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie **anche all'interno delle abitazioni private** in presenza di persone non conviventi.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE – CERIMONIE PUBBLICHE - RIUNIONI

Lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

Tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico. Quanto alle manifestazioni pubbliche, il Ministero dell'Interno ha puntualizzato che qualora lo svolgimento di tali manifestazioni preveda la concentrazione dei partecipanti in un'unica sede; come, ad esempio, per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella Capitale, è consentito anche lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio, fermo restando il ricorso all'autodichiarazione.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le **riunioni** si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le **riunioni private** in modalità a distanza.

FUNZIONI RELIGIOSE CON LA PARTECIPAZIONE DI PERSONE

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere solo nel rispetto dei protocolli (**allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al DPCM 2 Marzo 2021**) sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione-Gazzetta=2021-03-02&atto.codiceRedazionale=21A01331&elenco30giorni=true

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

ACCESSO A PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida esistenti. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida esistenti.

ACCESSO A PRONTO SOCCORSO E RSA

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei **dipartimenti emergenze e accettazione e dei posti di pronto soccorso**, salve diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L'accesso di parenti e visitatori a **strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice**, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITÀ SCOLASTICHE FORMATIVE E UNIVERSITARIE

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei **servizi educativi per l'infanzia**, dell'attività scolastica e didattica della **scuola dell'infanzia**, della scuola primaria e della **scuola secondaria di primo grado**, nonché delle attività scolastiche e didattiche della **scuola secondaria di secondo grado**, almeno per il **50%** della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita, se motivata, solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Sono adottate forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle **università** sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui sopra possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Queste disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle **Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica**, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.



ATTIVITÀ D'IMPRESA CONSENTITE E NON

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Tutte le attività economiche e produttive sono consentite, a eccezione di quelle espressamente sospese. Esse dovranno svolgersi (ovviamente quando non ne è disposta la sospensione) esclusivamente nel rispetto dei contenuti delle **Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative** adottate, per le seguenti attività, dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome (**Allegato 9, DPCM 2 Marzo 2021**).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/02/52/so/17/sg/pdf>

- Ristorazione
- Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)
- Attività ricettive
- Servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- Commercio al dettaglio
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche
- Attività fisica all'aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Parchi tematici e di divertimento
- Sagre e fiere locali
- Strutture termali e centri benessere
- Professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche
- Congressi e grandi eventi fieristici
- Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse
- Discoteche

Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protocolli condivisi).

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (esclusi Alberghi e strutture ricettive)

ZONA GIALLA

Nella zona gialla sono **consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto***, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (dalle 5 alle 22) e delle modalità previste dai protocolli e dalle linee guida.

In merito al consumo al tavolo esclusivamente all'aperto si ritiene che possano essere assimilati a tale fattispecie i **dehors** che siano aperti (pareti rimovibili e/o scorrevoli) almeno su due lati, consentendo in tal modo una continua aerazione naturale. Ai dehors presenti sulla strada pubblica devono essere equiparati anche quelli situati all'interno dei cortili (e accessibili transitando senza indugio all'interno del locale nel rispetto delle distanze di sicurezza e indossando i dispositivi di protezione delle vie aeree).

L'utilizzo dei **servizi igienici all'interno del ristorante** deve essere consentito ai soli clienti con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nel rispetto delle distanze e delle misure previste dai protocolli di settore e capienza massima nel locale.

I clienti dovranno **terminare la consumazione e lasciare il locale necessariamente entro le ore 22**, facendo rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Oltre tale orario, difatti, sarà consentita la permanenza nell'esercizio di ristorazione esclusivamente al personale dipendente impegnato nelle attività di pulizia e sistemazione della struttura.

In caso di **improvvisi precipitazioni metereologiche**, ai clienti che si trovano a consumare nei tavoli all'esterno non è consentito di ultimare la consumazione all'interno del locale. In tale caso essere potrà essere preparata per l'asporto e portata via.

Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai protocolli e dalle linee guida.

Dopo le ore 18,00 **è comunque sempre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**. Resta sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (**bar ed altri esercizi simili senza cucina**), l'asporto è ovunque consentito esclusivamente fino alle ore 18,00, dopo di che è consentito solo il consumo al tavolo (max 4 persone non conviventi per tavolo).

ZONA ROSSA E ARANCIONE

Nelle **zone rosse e arancioni** sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Dopo le ore 18,00 **è sempre vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico**.

Resta ovunque sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (**bar ed altri esercizi simili senza cucina**), l'asporto è ovunque consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Resta ovunque sempre **consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi** e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Restano ovunque aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

È fatto ovunque **obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, quando aperti**, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO PRESENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI

Sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Tuttavia, nelle **giornate festive e prefestive, in ogni caso, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili**, a eccezione delle **farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie**.

Da confermare: dal 15 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di legge e dai protocolli e linee guida definiti.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte (si veda il capitolo apposito).

È fatto **in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse** contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE

Le attività delle **strutture ricettive** sono consentite e devono essere esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla propria Regione, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive, in particolare in relazione a:

- 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- 4) l'accesso dei fornitori esterni;
- 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

Negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita, senza limiti di orario, **la ristorazione** limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI

Fino al **31 Luglio 2021 gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi agli sciatori amatoriali**. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.

SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, ATTIVITÀ AGRICOLE, ZOOTECNICO E AGRO ALIMENTARE

Restano sempre garantiti e consentiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare **comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono **consentite tutte le attività inerenti ai servizi alla persona.**

Le attività consentite devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei protocolli o linee guida applicabili adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

LAVORAZIONI AGRICOLE - PESCA - ITTICOLTURA - CACCIA

Le disposizioni producono i **loro effetti fino al 25 aprile 2021, in relazione ai periodi in cui la Regione Lombardia è classificata in zona arancione o rossa.**

Con riferimento alle attività agricole: è consentita l'attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Con riferimento alle attività di pesca:

- l'attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
- in zona arancio, lo svolgimento dell'attività di pesca dilettantistico sportiva, anche presso i centri privati di pesca, compresa la pesca subacquea e con l'uso di natante, è consentito esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione; in zona rossa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica può essere effettuata esclusivamente nel comune di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione;
- all'interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle guardie ittiche volontarie;
- lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione, è consentito al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli incubatoi ittici;
- sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive.

Con riferimento all'attività di controllo della fauna selvatica e all'attività venatoria:

- a) l'attività di controllo deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:
- sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti autorizzati per gli interventi di controllo e contenimento coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano;
 - i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;
 - lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell'effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria.
- b) lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione è consentito:
- ai cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nell'ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, e di tutte le attività complementari alla caccia e al controllo, quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nel rispetto della normativa di settore;

- ai cacciatori aventi titolo, all'interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo venatorie, all'esercizio venatorio di selezione e al controllo, nonché di tutte le attività complementari quali, ad esempio, il censimento delle popolazioni faunistiche, l'addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e il trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.
- c) L'attività venatoria di selezione e l'attività di controllo della fauna selvatica, nonché tutte le attività complementari, sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non sono consentite ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

SALE DA BALLO, DISCOTECHE, E LOCALI ASSIMILATI

Sono sospese, all'aperto o al chiuso, le **attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati** destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Si evidenzia che il Ministro dell'Interno ha chiarito che **l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub e simili) è da ritenersi parimenti interdetta e, pertanto, passibile di sanzioni.**

PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI CENTRI SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVI

Sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. **L'attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono egualmente sospese.

Sono sospese le attività dei **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**. La sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non **determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore**, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

Sono altresì **sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva**. Lo svolgimento degli **sport di contatto è sospeso**. Sono **sospese l'attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

A decorrere dal 15 maggio 2021 in **zona gialla** sono consentite le attività di **piscine all'aperto** in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

A decorrere dal 1 giugno 2021 in **zona gialla** sono consentite le attività di **palestre** in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 26 aprile 2021, in **zona gialla**, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di **qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto**. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito da provvedimenti di legge.

Dal 1 luglio 2021 sono consentite in **zona gialla** le attività dei **centri termali**, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di legge e da protocolli e linee guida definiti.

SALE TEATRALI, DA CONCERTO E CINEMATOGRAFICHE, MOSTRE E MUSEI

In **zona gialla** gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto** sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Sono sospese le attività dei **parchi tematici** e di **divertimento**. È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

Dal 1 luglio 2021 sono consentite in **zona gialla** le attività dei **parchi tematici e di divertimento**, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di legge e da protocolli e linee guida definiti.

CURA ANIMALI DA COMPAGNIA

Le attività dei servizi di cura degli animali da compagnia sono consentite a condizione che si limitino all'essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l'animale e garantendo il distanziamento sociale.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICHE O CONGRESSUALI - SAGRE E FIERE DI COMUNITÀ

Sono sospesi i **convegni**, i **congressi** e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono vietate le **sagre**, le **fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Dal 1 luglio 2021, in **zona gialla**, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di legge e da protocolli e linee guida definiti, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1 luglio 2021, in **zona gialla**, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti da protocolli e linee guida definiti.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SLOT MACHINES E SALE BINGO

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente; è parimenti sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines, comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.



SELEZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TIROCINI E ORIENTAMENTO

In linea generale i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza. Tuttavia **sono sempre consentiti in presenza:**

- Corsi abilitanti e prove teorico/pratiche effettuate dagli uffici della MTC e dalle autoscuole;
- Corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada merci/viaggiatori, corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti da autoscuole e altri enti di formazione, corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e corsi per il conseguimento e il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione;
- Prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della MTC e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto;
- Corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti da scuole di volo e svolgimento dei relativi esami, corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio Aereo (ATM), Economico, Amministrativo Legale (EAL), Personale di Volo (LIC), Medicina Aeronautica (MED), Navigabilità Iniziale e Continua (NAV), Operazioni di Volo (OPV), Security (SEC);
- Corsi di formazione e relative prove di esame teorico/pratiche per il rilascio e il mantenimento di titoli autorizzativi allo svolgimento di attività connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria;
- Corsi di formazione e corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi;
- Corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami;
- Corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e relativi esami, anche a distanza;
- Prove ed esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo;
- **Esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (I. e P. F.).**
- **Formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro** e attività formativa in presenza, ove necessaria, nell'ambito di **tirocini, stage e attività di laboratorio, nonché le attività formative professionali, ivi comprese le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento,** a condizione che per tutte siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato sul sito ufficiale dall'INAIL:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf>

I soggetti ospitanti assicurano l'applicazione, per i tirocinanti e per i corsisti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l'attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l'esperienza formativa in tirocinio.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. I soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in "diritto dovere" (cioè i cicli scolastici obbligatori per legge), come Istituti di Formazione Tecnica Superiore, Istituti Tecnici Superiori, formazione permanente e continua, adeguano la propria didattica a quanto previsto dalle norme: sono pertanto consentite in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.

È sbloccato lo svolgimento di prove preselettive e scritte di procedure concorsuali pubbliche e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, che si svolgeranno in modalità semplificata. Le amministrazioni prevedono modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo.





PROCEDURE DI SICUREZZA DA RISPETTARE NELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

NORME DI SICUREZZA GENERALI E PROTOCOLLI APPLICABILI

OBBLIGO di INDOSSARE la MASCHERINA: è sempre soggetto all'obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento della attività, **il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei **luoghi di lavoro**, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o **KN95/FFP2**.

LAVORO AGILE: è fortemente **raccomandato l'utilizzo** di tale modalità da parte dei **datori di lavoro privati**.

RIUNIONI PRIVATE: è fortemente raccomandato svolgere le riunioni private in modalità a distanza.

UTILIZZO dei GUANTI MONOUSO: in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

PROCEDURE di PULIZIA, DISINFEZIONE, AERAZIONE AMBIENTI e GESTIONE RIFIUTI: si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile):

- **Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020** "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216;
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020** "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
<https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5+REV+2+%281%29.pdf/24759e93-69f7-2c38-902f-7962df52fc35?t=159050075107>
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020** "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19++3_2020+Rev2.pdf/4cbaa7b5-713f-da61-2cac-03e5d3d155b3?t=1591277298239
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020** "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico- ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+21_2020.pdf/15088523-3e22-55e1-d28d-f37d9aafd186?t=1588953957255

Per TUTTE le IMPRESE si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro (**Allegato 12 al DPCM 2 Marzo 2021**).

Per le IMPRESE EDILI si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili (**Allegato 13 al DPCM 2 Marzo 2021**).



Per le IMPRESE di TRASPORTO MERCI e LOGISTICA si applica inoltre:

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del trasporto e logistica (**Allegato 14** al DPCM 2 Marzo 2021).

Per le IMPRESE di TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA e NON DI LINEA si applica inoltre:

Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico (**Allegato 15** al DPCM 2 Marzo 2021).

Per le IMPRESE di TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO si applicano inoltre:

Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (**Allegato 16** al DPCM 2 Marzo 2021).

Per le IMPRESE di RISTORAZIONE, ATTIVITÀ TURISTICHE (*stabilimenti balneari e spiagge*), **ATTIVITÀ RICETTIVE, SERVIZI ALLA PERSONA** (*acconciatori, estetisti e tatuatori*), **COMMERCIO AL DETTAGLIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE** (*mercati e mercatini degli hobbisti*), **UFFICI APERTI AL PUBBLICO, PISCINE, PALESTRE, MANUTENZIONE DEL VERDE, MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO, NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE, INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO, AREE GIOCHI PER BAMBINI, CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO, SAGRE E FIERE LOCALI, STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE, PROFESSIONI DELLA MONTAGNA** (*guide alpine e maestri di sci*) **E GUIDE TURISTICHE, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI, SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE, DISCOTECHE,** si applicano inoltre:

Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 (**Allegato 9** al DPCM 2 Marzo 2021).

Tutti gli **Allegati** citati sono rinvenibili al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/02/52/so/17/sg/pdf>

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

In caso di **accesso autorizzato ad attività di ristorazione con consumo al tavolo**, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

Per le ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO si applica comunque quanto segue.

È fatto **obbligo per gli esercenti di esercizi commerciali al dettaglio di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Oltre all'applicazione del protocollo specifico, deve comunque essere assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Per tali attività è altresì obbligatoria l'applicazione delle seguenti misure (**Allegato 11** al DPCM 2 Marzo 2021):

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno e in funzione dell'orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani che devono, in particolare, essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;

- Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) Attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) Per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) Per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadri l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Per le ATTIVITÀ PROFESSIONALI si applica inoltre quanto segue.

Si raccomanda che:

- Sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- Siano assunti protocolli di sicurezza anticontagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

ACCESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI E GESTIONE DEI CASI

Potrà essere rilevata, prima dell’accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea di tutto il personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto, e nel **rispetto delle normative sulla privacy** (non registrare il dato, salvo quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso del lavoratore in azienda). Tale misurazione deve essere attuata anche qualora, durante l’attività, il lavoratore dovesse segnalare i sintomi di infezione da COVID 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite).

Se la temperatura **risulterà superiore ai 37,5°**, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.

Quando sopra dovrà essere attuato in tutti i casi, *incluso quello in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto*. In ogni caso:

1. **Il lavoratore dovrà sempre comunicare tempestivamente eventuali sintomi da infezione da COVID-19** al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro, o permanervi;
2. **Il lavoratore non potrà mai accedere in azienda se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus Sars-CoV-2** o provenga da zone a rischio secondo le normative degli spostamenti all’estero;
3. **Qualora il lavoratore dovesse manifestare sintomi**, dovrà essere dotato di mascherine e dovrà essere posto in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso;
4. **L’azienda procede immediatamente ad avvertire l’ATS** territorialmente competente (o i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute), la quale fornirà le opportune indicazioni;
5. **L’azienda è tenuta a rammentare ai lavoratori** (attraverso, per esempio, appositi sms o mail) l’obbligo di misurare la temperatura corporea.;
6. **La riammissione al lavoro** dopo l’infezione da virus Sars-CoV-2 avverrà secondo le normative vigenti e comunque sempre **dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico**. Nel **caso di ospedalizzazione la riammissione** può avvenire solo dopo visita effettuata del Medico Competente per accertare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità.

È raccomandata fortemente la **rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti/fornitori** prima dell’accesso in azienda.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE SUI LAVORATORI FRAGILI

(Articolo 83, D.L. 34/2020, convertito con Legge 17 Luglio 2020, n. 77 - Comunicazione congiunta ministeri Lavoro e Salute 8 settembre 2020, prorogato da DL 183/2020)

Ferme restando tutte le norme sulla sorveglianza sanitaria previste del decreto legislativo 81/2008 (*Testo Unico Sicurezza sul Lavoro*), per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus **SARS-CoV-2**, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale (*oggi fissata al 31 gennaio 2021*), **i datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, e a quelli comunque definiti “fragili”** (*in ragione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da patologie gravi e documentate, anche in termini di comorbilità*).

Per i datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, resta fermo il diritto del **lavoratore con patologie documentate** di chiedere al Datore di lavoro l'attivazione della sorveglianza sanitaria anti-Covid19: il datore di lavoro, in tale ipotesi, può scegliere fra la **nomina di un medico competente a hoc** o inviare il lavoratore ai servizi territoriali dell'**INAIL, ASL, Università – Dipartimenti di medicina Legale** che vi provvedono con pagamento a carico del datore di lavoro. L'inidoneità anche temporanea alla mansione, accertata ai sensi delle presenti disposizioni, **non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.**



SPOSTAMENTI DA E VERSO L'ESTERO

PERSONE CHE FANNO L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO PERSONE CHE SI RECANO ALL'ESTERO DALL'ITALIA

La normativa in vigore è in **costante evoluzione (verificare sempre prima di partire)**: la riassumiamo in base a elenchi di Stati e territori, alla data odierna.

STATI IN ELENCO A

Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti ad alcuna limitazione e obbligo.

STATI IN ELENCO B

Nessuno (Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata dal Ministero della Salute).

Gli spostamenti da e verso questi Stati non sono soggetti a limitazioni (salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia).

Le persone che fanno ingresso in Italia, per qualsiasi durata, da tali Stati e territori:

- sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante l'indicazione chiara e dettagliata, tale da consentire le verifiche, di:
 - a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia.

STATI IN ELENCO C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Fino al 15 Maggio 2021 a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati dell'elenco C, è fatto obbligo (salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia) di:

- **presentare** al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l'attestazione di essersi sottoposti, nelle **48 ore** antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e **risultato negativo** (in mancanza di esso sono soggette all'isolamento fiduciario per 14 giorni).
- **comunicarlo immediatamente** al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio
- **sottoporsi**, a prescindere dall'esito del test molecolare sotto prescritto, a un periodo di **cinque giorni di quarantena** presso l'abitazione o la dimora (**14 giorni se provenienti dal Tirolo Austriaco**), previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- **effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena** (solo se negativo, ovviamente, si porrà termine alla quarantena).



A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione **queste disposizioni non si applicano** (fermi restando gli obblighi di comunicazione):

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) a coloro che provengono o vanno nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) a cittadini e residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
- q) agli ingressi per la partecipazione a competizioni sportive di interesse nazionale (soggetti che nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo).

STATI IN ELENCO D

Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea del Sud, Ruanda, Singapore, Thailandia.

Gli spostamenti da e verso questi Stati sono soggetti alle seguenti limitazioni (salvo eventuali provvedimenti restrittivi emanati dai singoli governi esteri nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia).

Le persone che fanno ingresso in Italia da tali Stati e territori, o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato, e che legittimamente entrano in Italia:

- A) Sono obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione, recante indicazioni chiare e dettagliate, tali da consentire le verifiche, su:
 - Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
 - Indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;

- Mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - Recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Eventuale sussistenza d'una o più circostanze che consentano la non applicazione delle disposizioni.
- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- C) Sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) a coloro che provengono o vanno nello Stato della Città del Vaticano o nella repubblica di San Marino;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che anno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
- q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive ufficiali che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

STATI IN ELENCO E

Tutti gli altri Stati e territori non contenuti in altri elenchi

Sono vietati gli spostamenti per questi Stati e territori, nonché gli ingressi e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in questi Stati, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f-g) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- h-i) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini (e loro familiari) di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f-g) e h-i), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Le persone che fanno ingresso in Italia da tali Stati e territori, o nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia, hanno ivi soggiornato o transitato, e che legittimamente entrano in Italia:

- A) Sono **obbligate a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione**, recante indicazioni chiare e dettagliate, tali da consentire le verifiche, su:
 - Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
 - Motivi dello spostamento conformemente a quanto indicato nei punti da a) a l);
 - Indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui sopra ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
 - Recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
 - Eventuale sussistenza d'una o più circostanze che consentano la non applicazione delle disposizioni.
- B) Sono **obbligate** a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
- C) Sono **sempre sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata.

Queste disposizioni non si applicano, fermi restando gli obblighi di comunicazione:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente alla ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
- q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive ufficiali che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

STATI IN ELENCO E Specifiche per BRASILE

Almeno fino al 15 Maggio 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che **nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile**.

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021 ovvero siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia. L'ingresso dal Brasile nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

In tal caso l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

STATI IN ELENCO E

Specifica per INDIA, BANGLADESH e SRI LANKA

Almeno fino al 15 Maggio 2021, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che **nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka**, con eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19.

Alle stesse condizioni possono fare ingresso nel territorio nazionale i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione del Ministero della salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a:

- comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
- a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine del periodo di isolamento.

Ai soggetti di cui sopra si applica la seguente disciplina:

- a) adempimento degli obblighi di dichiarazione;
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
- d) **isolamento nei "Covid Hotel"**, ovvero nei luoghi idonei indicati dall'autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile, per un periodo di dieci giorni in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario;
- e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale, le disposizioni di cui sopra non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell'isolamento, nei luoghi idonei indicati dall'autorità sanitaria o dall'autorità di protezione civile.

Restano altresì fermo il "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio" (allegato 28 del DPCM 2 marzo 2021).

Le compagnie aeree, le società e gli enti pubblici e privati che gestiscono gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri sono tenuti a garantire la massima diffusione di quanto qui disposto dalla presente ordinanza.

Per tutti gli Stati di qualunque elenco, resta in ogni caso sempre consentito ai residenti in Italia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono sempre esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.



DURATA E TERMINE DELL'ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA E RIAMMISSIONE AL LAVORO (CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 12 OTTOBRE 2020 E 12 APRILE 2021)

NORMATIVA GENERALE PER I CITTADINI

L'**isolamento** riguarda solo i **casì di documentata infezione** da SARS-CoV-2, e si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di **persone sane** per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o a una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare (tampone)** con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (*non considerando anosmia e ageusia/disgeusia*) accompagnato da un **test molecolare (tampone)** con riscontro negativo eseguito **dopo almeno 3 giorni senza sintomi** (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine: le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per anosmia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato) e **rientrare in comunità**.


Contatti stretti asintomatici: i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un **test antigenico o molecolare (tampone)** negativo effettuato il decimo giorno.

Il ministero raccomanda, oltre a prevedere accessi al test differenziati per i bambini:

- di eseguire il **test molecolare (tampone)** a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- di **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti** di caso (*ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato*), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Per i CONTATTI di un CONTATTO (che hanno avuto un contatto stretto con una persona che ha avuto contatto stretto con un positivo), non sono disposti adempimenti, isolamenti o quarantene, a meno che la persona con cui si hanno avuti i contatti non diventino, durante la loro quarantena, positivi.





Comunicato stampa Dip. Protezione Civile, Presidenza Consiglio dei Ministri, 11/10/2020



RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO POSITIVITÀ O ASSENZA MALATTIA COVID-19 CORRELATA

A) Reintegro nel posto di lavoro di Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero

Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 con polmonite o infezione respiratoria grave, e per i quali è stato necessario un **ricovero ospedaliero**, il reingresso in azienda richiede, per la possibilità che tali soggetti presentino una ridotta capacità polmonare:

- la presentazione di certificazione di avvenuta **negativizzazione di un test molecolare**;
- l'effettuazione, da parte del medico competente, di una **visita preventiva** rispetto alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

B) Reintegro nel posto di lavoro di Lavoratori positivi sintomatici senza ricovero ospedaliero

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di Sars-CoV-2 **con sintomi di malattia** (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio:

- dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi, non considerando le alterazioni del gusto e dell'olfatto (anosmia e ageusia/disgeusia);
- accompagnati da un **test molecolare** con risultato **negativo** eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 gg senza sintomi + test), da inviare al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato.

C) Reintegro sul posto di lavoro di Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di Sars-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo di assenza, possono rientrare al lavoro:

- dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare** con risultato **negativo** (10 gg + test), da inviare al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

D) Reintegro sul posto di lavoro di Lavoratori positivi a lungo termine

I lavoratori che risultano **positivi oltre il ventunesimo giorno** alla ricerca di Sars-CoV-2:

- possono interrompere l'isolamento sociale dopo il 21esimo giorno;
- saranno **riammessi al lavoro** solo dopo la negativizzazione del **tampone molecolare o antigenico** effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, da inviare al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento da parte di ATS e la negativizzazione del tampone, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

E) Ammissione al lavoro di un Lavoratore asintomatico che risulti contatto stretto di un positivo

Il lavoratore che sia un **contatto stretto di un caso positivo**, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile). Per la riammissione in servizio, il lavoratore deve:

- aver effettuato una **quarantena di 10 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo;
- non prima del 11° giorno sottoporsi all'esecuzione del **tampone molecolare o antigenico**;
- trasmettere il referto di negatività al datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.



INDICAZIONI PER IL PIANO VACCINALE (DECRETO MINISTRO DELLA SALUTE 12 MARZO 2021)

Con ordinanza del 7 Aprile 2021 il Ministro della Salute ha determinato che il vaccino **Vaxzevria** (precedentemente denominato COVID-19 **Vaccine AstraZeneca**) è approvato a partire dai 18 anni di età.

Sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da COVID-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino.

CATEGORIE DI PRIORITÀ DEL PIANO VACCINALE (ORDINE TEMPORALE)

Le categorie di priorità definiscono l'ordine di vaccinazione non modificabile da parte delle Regioni, da attuare su tutto il territorio nazionale, dopo la vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari "in prima linea" e i residenti e il personale nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA).

1° priorità – Persone con età superiore a 80 anni;

Persone con elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili e/o con disabilità grave), con le seguenti patologie o condizioni:

- Fibrosi polmonare idiopatica e altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia
- Scompenso cardiaco in classe avanzata(III-IV-NYHA), pazienti post shock cardiogeno
- SLA e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive (vaccinare anche i conviventi), miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni
- Diabete di tipo 1, Diabete di tipo 2 che necessiti di almeno 2 farmaci per il diabete o ovi si siano sviluppate complicanze, morbo di Addison, panipopituitarismo
- Fibrosi cistica
- Trattamento dialitico cronico
- Malattie autoimmuni: gravi compromissione polmonare o marcata immunodeficienza (vaccinare anche i conviventi), pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico (vaccinare anche i conviventi)
- Diagnosi di cirrosi epatica
- Pazienti che hanno subito eventi ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva, persone che hanno subito uno stroke nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3
- Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione, pazienti oncologici e oncoematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure (vaccinare anche i conviventi)
- Anemia a cellule falciformi e talassemia
- Sindrome di Down di qualunque tipo e livello
- Pazienti in attesa o trapiantati di organo solido o cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i tre mesi e fino a un anno, pazienti trapiantati di CSE dopo il primo se si è sviluppata una malattia del trapianto (vaccinare anche i conviventi)
- Obesi con BMI maggiore di 35
- Diagnosi di AIDS o conta del CD4 < 200
- Genitori/tutori/affidatari di minori che rientrano nella categoria di cui sopra e che non possono essere vaccinati
- Disabili fisici, sensoriali, inellettivi e psichici gravi ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 3 e familiari conviventi e caregiver che forniscono loro assistenza in forma gratuita o a contratto

2° priorità – Persone di età compresa tra 70 e 79 anni

3° priorità – Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni

4° priorità – Persone di età < 60 anni con comorbilità senza quella connotazione di gravità riportata per la fragilità:
- Malattie respiratorie, circolatori, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie, HIV, Insufficienza renale ed patologie renali, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni e immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica.

5° priorità – Il resto della popolazione di età < 60 anni (inclusi i lavoratori vaccinati in azienda*).

La vaccinazione delle categorie da 1 a 3, qualora ci fosse disponibilità di vaccini, può procedere in parallelo. Sono inoltre considerate prioritarie le categorie, a prescindere dalla età e dalle condizioni patologiche del personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze Armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali, la cui vaccinazione è però stata rinviata dopo che saranno state completate le vaccine delle prime 4 priorità.

VACCINAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO

La norma stabilisce che sarà possibile, qualora le dosi del vaccino disponibili lo permettano, vaccinare all'interno dei posti di lavoro, a prescindere dall'età, a condizione che la vaccinazione venga in tale sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione.

Come espressamente chiarito dal Piano Vaccinale Nazionale (Decreto Ministro della Salute 12 marzo 2021), i lavoratori vaccinati in azienda seguiranno quindi la priorità generale, come sopra descritta.

Le vaccinazioni in azienda, nelle corsie dedicate dei centri vaccinali pubblici o presso le sedi delle organizzazioni datoriali che aderiscono ai protocolli nazionali e regionali, avverranno seguendo il medesimo criterio di priorità (cioè dopo che sono state vaccinate le classi di priorità da 1 a 4).



SANZIONI

SANZIONI PER I CITTADINI

(rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate).

Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, *salvo che il fatto costituisca reato*, con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'**articolo 650 del codice penale** sulla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro*).

La **violazione semplice delle norme di permanenza in quarantena** è punita con l'**ammenda da 500 a 5.000 euro e con l'arresto fino a 3 mesi** (si applica quando dalla violazione non deriva alcun danno per terzi).

Se il fatto costituisce **violazione dell'articolo 452 del codice penale** sui delitti colposi contro la salute pubblica, o comunque più grave reato, si applica la sanzione ivi indicata: *“chiunque commette, per colpa, il reato di diffusione di epidemia colposa è punito con la reclusione da tre a dodici anni”*.

Se la diffusione di epidemia è commessa **con dolo** (volontariamente), la pena che si applica è l'**ergastolo**.

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 (anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491- bis) del **codice penale**, (falsificazione, alterazione, contraffazione, simulazione di copia, falso ideologico di certificazione) ha ad oggetto le **certificazioni verdi Covid-19**, si applicano le pene stabilite nei detti articoli (**sanzioni penali che prevedono la reclusione da 3 mesi a 10 anni**), aumentate di un terzo.

Se la **certificazione verde Covid-19** contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste per cittadini e imprese.

SANZIONI PER LE IMPRESE

(rilevate da pubblici ufficiali, ivi comprese le Forze Armate, Asl, INL).

Il mancato rispetto delle misure indicate, sia nazionali che regionali, è generalmente punito, anche per gli imprenditori, *salvo che il fatto costituisca reato*, con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 1.000** (con possibilità di pagamento ridotto del 30%, ma raddoppiata in caso di reiterazione, e aumentata di un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'**articolo 650 del codice penale** sulla inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro*).

Il **mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali o, in assenza, nazionali**, che non assicurano adeguati livelli di protezione, determina **in ogni caso la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**. Si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. **In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.**

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489 (anche se relativi ai documenti informatici di cui all'articolo 491- bis) del **codice penale**, (falsificazione, alterazione, contraffazione, simulazione di copia, falso ideologico di certificazione) ha ad oggetto le **certificazioni verdi Covid-19**, si applicano le pene stabilite nei detti articoli (sanzioni penali che prevedono la reclusione da 3 mesi a 10 anni), aumentate di un terzo.

Se la **certificazione verde Covid-19** contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste per cittadini e imprese.

RESPONSABILITÀ PENALE DA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS-COV-2

Per i fatti di cui agli **articoli 589 e 590 del codice penale (lesioni personali colpose e omicidio colposo)** verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano vaccinale, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

Fino alla completa attuazione del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.

Esperate le procedure di Legge, l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7.

Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Documento a cura di Carlo Piccinato, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Brescia per ARTSER.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____ . ____ . ____ ,
a _____ (____), residente in _____ (____),
via _____, e domiciliato/a in _____ (____),
via _____, identificato/a mezzo _____
nr. _____, rilasciato da _____ in data ____ . ____ . ____ ,
utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 cp),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

– di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;

– di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;

– di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

➤ che lo spostamento è determinato da:

___ comprovate esigenze lavorative;

___ motivi di salute;

___ altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

– Che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)

– Con destinazione (indicare l'indirizzo di destinazione)

– In merito allo spostamento, dichiara inoltre che:

_____.

Data, ora e luogo del controllo

___/___/___, ___/___, _____

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia



NORME NAZIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE

- **Ordinanze del Ministro della Salute 30 e 23 Aprile 2021** (zone gialle, rosse e arancioni)
- **Ordinanze del Ministro della Salute 29, 16 e 2 Aprile 2021** (viaggi da estero, da Europa, Brasile, Bangladesh, Sri Lanka e India)
- **Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52** (Misure urgenti epidemia da COVID-19)
- **Ordinanza del Ministro della Salute 12 Aprile 2021** (riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia da Covid19)
- **Circolare del Ministero della Salute del 7 Aprile 2021** (Vaccino Vaxzevria – AstraZeneca)
- **Decreto Legge 1 Aprile 2021, n. 44** (Misure urgenti epidemia da COVID-19, vaccinazioni anti SARS-CoV-2, giustizia e concorsi)
- **Decreto Ministro della Salute 12 marzo 2021** (Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini)
- **Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30** (Misure urgenti, sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena)
- **Legge 12 marzo 2021, n. 29** (conversione in legge, con modificazioni, del **Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2**)
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021** (efficace fino al 31 luglio 2021)
- **Circolare Ministero dell'Interno 6 Marzo 2021** (chiarimenti)
- **Decreto Legge 15 del 12 Febbraio 2021** (spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza COVID-19)
- **Decreto Legge 12 del 12 Febbraio 2021** (Ulteriori disposizioni urgenti per l'anno 2021)
- **Decreto Legge 2 del 14 Gennaio 2021** (Ulteriori misure urgenti)
- **Decreto Legge 1 del 5 Gennaio 2021** (Ulteriori misure urgenti)
- **Decreto Legge 183 del 31 Dicembre 2020** (Proroghe di termini)
- **Ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020** (voli Covid-Tested)
- **Circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020** (durata e termine dell'isolamento e dalla quarantena)
- **Comunicazione Ministeri Lavoro e della Salute 8 Settembre 2020**, sul lavoro fragile

NORME REGIONALI ATTUALMENTE IN VIGORE

Provvedimenti di Regione Lombardia ancora efficaci.

- **ORDINANZA 738 del 9 Aprile 2021** (treni COVID free)
- **ORDINANZA 733 del 1 Aprile 2021** (disposizioni in materia di attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e piscatorie)
- **ORDINANZA 725 del 26 Marzo 2021** (attività di cura degli animali domestici)
- **ORDINANZA 675 del 8 Gennaio 2021** (euro 4 diesel)
- **ORDINANZA 649 del 9 Dicembre 2020** (temperatura, formazione adulti)
- **ORDINANZA 609 del 17 Settembre 2020**, (voli Covid-free)
- **ORDINANZA 573 del 29 Giugno 2020**, limitatamente al paragrafo 1.4 (tirocini)

